

Adesione e contribuzione contrattuale automatica



Mefop

Eurofer/Mefop

Adesioni contrattuali: l'approvazione Covip



Mefop

Nel settore dei fondi negoziali si iniziano ad intravedere **segnali di un nuovo dinamismo**

(Relazione Covip per l'anno 2014-considerazioni del Presidente)

Relazione Covip per l'anno 2016: novero dei fondi interessati: Prevedi, Cooperlavoro, Fondapi, Byblos, Astri, Eurofer, Solidarietà Veneto, Previambiente, Priamo .. «il meccanismo dell'adesione contrattuale, accompagnato da una **campagna informativa mirata**, possa rappresentare lo strumento per favorire **la piena adesione alla previdenza complementare**»

Risposta a quesito Covip giugno 2017

Incremento delle adesioni: gruppo Anas



Mefop

- Gruppo Anas (CCNL 19 dicembre 2016, 2016-2018, art.13)
- Lavoratori interessati: a tempo indeterminato, con apprendistato professionalizzante, a tempo determinato superiore a 12 mesi
- Decorrenza 1 febbraio 2017
- Importo: 0,5% della retribuzione fissa mensile + contributo di iscrizione
- Versamento mensile per 12 mensilità

Incremento delle adesioni: gruppo FS



Mefop

- Gruppo FS (verbale di accordo 16 dicembre 2016)
- Decorrenza 1 gennaio 2017
- Lavoratori interessati: a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante
- Importo: 100 euro annui di costo aziendale (comprensivo delle spese di cui all'art.7 dello Statuto di Eurofer)
- Versamento mensile per 12 mensilità
- Per personale a tempo parziale somma rimodulata in base alla prestazione lavorativa



- **Natura del contributo:** incremento retributivo contrattuale destinato a previdenza complementare
- **Finalità del contributo:** promuovere la previdenza complementare nel settore
- **Beneficiari:** tutti i lavoratori soggetti agli accordi sindacali (CCNL applicato)
- **Onere contributivo:** interamente a carico del datore di lavoro
- **Decorrenza contributo:** gennaio/febbraio 2017
- **Frequenza contributo:** mensile, per 12 mensilità
- **Benefici fiscali per il lavoratore** (rispetto alla liquidazione in busta paga): deducibilità dal reddito imponibile
- **Benefici contributivi per datore di lavoro** (rispetto alla liquidazione in busta paga): contributo INPS di solidarietà del 10% in luogo dell'aliquota contributiva ordinaria (aliquota media a carico del datore di lavoro pari al 32,7% tratta dal portale web INPS www.inps.it.)

Contributo contrattuale senza alcun onere in capo al lavoratore



Mefop

- **Contributo contrattuale obbligatorio** indipendente ed ulteriore rispetto agli importi contributivi ordinari (a carico dell'azienda, del lavoratore e/o Tfr maturando)
- Versato per tutto il periodo di applicazione del CCNL
- Integrazione pensionistica assimilata ad un aumento retributivo definito in sede di contrattazione collettiva (impossibilità di rinuncia ex **art. 2113 c.c.**)
- Salvaguardato il principio di libertà di adesione e della determinazione della contribuzione a proprio carico (art.8, comma 2, d.lgs 252/2005)

Differenza tra lavoratori iscritti e non iscritti



Mefop

Per i lavoratori già associati:

il contributo contrattuale si aggiunge alle altre voci contributive e viene destinato al comparto di investimento già scelto dall'aderente. E' possibile **sospendere** la contribuzione a proprio carico e la correlata contribuzione datoriale; tale sospensione non riguarda il contributo contrattuale che continuerà ad essere versato (insieme al Tfr)

Per i lavoratori non ancora associati:

il versamento del contributo contrattuale determina l'adesione automatica e l'investimento del contributo nel **comparto garantito** (salvo la possibilità di cambiare comparto). Non vi è alcun onere contributivo a carico del lavoratore, che rimane libero di attivare o meno le ulteriori voci contributive.

Prerogative dell'aderente contrattuale



Mefop

L'aderente contrattuale:

- non ha alcun obbligo di versare contributi a proprio carico
- ha gli stessi diritti e facoltà degli aderenti che hanno sottoscritto il modulo di adesione o che hanno tacitamente conferito il proprio TFR
- partecipa all'elezione dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione
- accede a tutte le prestazioni previste dal D.Lgs. 252/05 (anticipazione, riscatto, prestazione previdenziale, trasferimento della posizione maturata)

La posizione individuale *maturata*, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita decorsi due anni



Il trasferimento determina la chiusura della posizione e la perdita del contributo contrattuale *maturando*

- Accordo tra le parti istitutrici
- Delibera CdA
- Modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione Covip

Modifiche statutarie



Mefop

- (art. 1 Statuto – “**fonti istitutive**”)

Integrazione delle Fonti Istitutive con inserimento degli Accordi istitutivi dell'adesione e contribuzione contrattuale

- (art. 5 co. 2 Statuto – “**destinatari**”) per inclusione degli aderenti contrattuali

- (art. 6 Statuto – “**scelte di investimento**”)

Introduzione della destinazione finanziaria automatica del contributo contrattuale per gli aderenti contrattuali - Introduzione della nuova modalità contributiva tramite il solo contributo contrattuale, per gli aderenti contrattuali

Modifiche statutarie



Mefop

- (art. 8 Statuto – “**contribuzione**”)

Precisazione che il contributo contrattuale non è revocabile né sospendibile né portabile (per la parte maturanda) ad altra forma pensionistica complementare

- (art. 12 Statuto – “**trasferimento e riscatto della posizione individuale**”)

Precisazione circa la chiusura della posizione e la perdita del contributo contrattuale maturando

- (art. 33 Statuto – “**modalità di adesione**”)

Introduzione dell'adesione contrattuale tra le modalità di adesione al Fondo Pensione

Lettera benvenuto e relativi allegati



Mefop

- Vedi **lettera**
- Indicazione comparto
- Allegati:

sezione 1 Informazioni chiave per aderenti;

modulo per cambio comparto;

modulo per attivazione della ulteriore contribuzione (Tfr, contributo a proprio carico e datoriale aggiuntivo);

Informativa privacy.

Legge di bilancio 2018 – contributi «aggiuntivi» e fondi territoriali



Mefop

- **171.** Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
- **172.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Circolare Covip n.1598/2018 – chiarimenti applicativi

- CIRCOLARE COVIP n. 1598/2018



- **1° CASO: ADERENTE GIA' ISCRITTO AD UN FONDO NEGOZIALE TERRITORIALE** (IN MANIERA ESPlicita, TACITA, CON O SENZA TFR) IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE CONFLUISCE A TALE FONDO.



- **2° CASO: SOGGETTO NON ISCRITTO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CHE ADERISCE CONTRATTUALMENTE AL FONDO NEGOZIALE NAZIONALE PER VIA DELLA NUOVA PREVISIONE CCNL:**
- *IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE CONFLUISCE AL FONDO NEGOZIALE; IN CASO DI SUCCESSIVA ADESIONE AL FONDO TERRITORIALE **IL FONDO NAZIONALE E' TENUTO AD OPERARE LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ALIMENTATE UNICAMENTE DAL CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVIA APPOSITA RICHIESTA AVANZATA DAL FONDO TERRITORIALE** (non si ravvisa la possibilità inversa di obbligo alla ricongiunzione da parte del Fondo territoriale qualora il lavoratore aderisca contrattualmente al fondo territoriale e successivamente al fondo negoziale)*

- **3° CASO: SE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE IL LAVORATORE HA FACOLTA' DI SCELTA TRA DIVERSE FORME NEGOZIALI DI RIFERIMENTO (SECONDO PREVISIONE DEL CCNL) , ALLORA POSSONO DARSÌ I SEGUENTI CASI:**
 - *L'ISCRITTO SCEGLIE IN MANIERA ESPLICITA IL FONDO DI DESTINAZIONE;*
 - *IL LAVORATORE ADERISCE GIA' AD UN FONDO NEGOZIALE ED IL CONTRIBUTO CONFLUISCE IN TALE FONDO;*
 - *IL LAVORATORE NON ADERISCE AD ALCUN FONDO E NON EFFETUA UNA SCELTA, IN TAL CASO IL CONTRIBUTO E' DESTINATO SECONDO I CRITERI PREVISTI PER LA DESTINAZIONE DEL TFR TACITO (fondo individuato da accordo aziendale, fondo al quale aderisce il maggior numero di addetti in azienda, fondo residuale)*